

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC “Legge sul governo delle commissioni paritetiche”

del 23 gennaio 2023

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone l'introduzione di una nuova legge tesa a migliorare il governo delle commissioni paritetiche responsabili della supervisione ed attuazione dei disposti dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

In particolare, essa introduce tre elementi chiave di una buona *governance* orientata ai principi della trasparenza e della codeterminazione delle parti sociali, vale a dire:

1. l'obbligo di allestire i conti della relativa commissione paritetica secondo i disposti del diritto contabile ai sensi del Codice delle obbligazioni, garantendone la pubblicità nei confronti di tutti i salariati e di tutti i datori di lavoro toccati dal relativo contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
2. l'approvazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, dei conti annuali con doppia maggioranza dei salariati e dei datori di lavoro quale condizione per prelevare le trattenute in busta paga in virtù del relativo contratto collettivo di obbligatorietà generale;
3. al fine di garantire l'indipendenza e la neutralità della commissione paritetica, il divieto di riversare ai sindacati parte del prelievo in busta paga contribuito alla relativa commissione paritetica, segnatamente per finanziare uno sconto o un esonero dal pagamento della quota sindacale del salariato. Similmente e qualora la commissione paritetica decidesse di delegare funzioni a organizzazioni terze, sarebbe necessaria la doppia maggioranza dei salariati e dei datori di lavoro.

Le sezioni che seguono approfondiscono il quadro normativo all'interno del quale la proposta va ad inserirsi.

A. Base legale

La Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL; [RS 822.11](#)), all'art. 41 cpv. 1 LL prevede che *l'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42, capoversi 1 e 2. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso*. Subito dopo, l'art. 42 cpv. 1 LL precisa che *la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione*. L'art. 42 cpv. 2 LL prosegue specificando che *la Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2*.

Sempre a livello federale, la Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist; [RS 823.20](#)) prevede, all'art. 7 cpv. 1 LDist, *il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato:*

- a. *per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale: **dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro;***
- b. *per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO: dalle Commissioni tripartite istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO);*
- c. *per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle autorità competenti secondo questi atti;*
- d. *per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorità designate dai Cantoni.*

Egualemente, la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; [RS 822.41](#)) prevede, all'art. 4 cpv. 1 LLN, che *i Cantoni designano nella loro legislazione l'organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d'onori.*

A livello federale dunque, il quadro giuridico delineato da LL, LDist e LLN prevede una competenza esecutiva di livello cantonale, mitigata tuttavia dalla presenza di poteri di alta vigilanza e di istruzione agli organi operativi, ove necessario, riservati a favore della Confederazione.

Nei settori dove è applicabile un contratto normale di lavoro, la normativa federale prevede la competenza della Commissione tripartita, mentre in quelli coperti da un Contratto collettivo di lavoro (CCL) l'organo di riferimento sono le **commissioni paritetiche**. Le commissioni paritetiche vengono istituite e descritte dettagliatamente direttamente nel testo di ciascun CCL. Questo fatto implica necessariamente che qualora, per qualsivoglia motivo, un CCL dovesse essere disdetto, anche le relative commissioni paritetiche verrebbero automaticamente sciolte.

A livello cantonale, in Ticino detto quadro normativo trova la sua applicazione attraverso la Legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero ([RL 843.300](#)), che si propone di trasformare in provvedimenti concreti ed esecutivi le disposizioni federali. In particolare, in materia di organi paritetiche, l'art. 3 prevede che *le seguenti autorità collaborano nell'applicazione della presente legge nei rispettivi limiti di competenza da essa stabiliti:*

- a) *la Commissione tripartita cantonale;*
- b) *il segretariato di coordinamento;*
- c) *l'organo cantonale di controllo;*
- d) *le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;*
- e) **gli organi paritetiche.**

*La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento. Sempre la stessa legge prevede, all'art. 7, che gli **organi paritetiche** sono competenti per l'esecuzione dei compiti che sono loro espressamente attribuiti dalla legislazione federale. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi paritetiche, nonché il finanziamento delle spese d'esecuzione.*

Pure a livello cantonale, la Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro ([RL 843.400](#)) si propone, agli art. 1, 3 e 5, di potenziare e di sostenere la professionalizzazione delle commissioni paritetiche.

Da tutto quanto detto sopra emerge che la disciplina delle commissioni paritetiche deve essere ricercata riunendo disposizioni provenienti da tre diversi livelli, di autorità crescente: il livello contrattuale (il testo del CCL); il livello cantonale (RL 843.300 e RL 843.400) e, da ultimo, il livello federale, rappresentato da LL, LDist e LLN.

B. Pubblicità dei conti delle commissioni paritetiche

Allo stato attuale, non esiste ancora una norma giuridica che imponga la pubblicazione dei conti annuali delle commissioni paritetiche.

Esiste tuttavia, a livello di Assemblea federale, un iter legislativo in tal senso, stante l'adozione della [mozione 21.3599](#) depositata il 17 maggio 2021 da Thomas Aeschi (UDC), Erich Ettlin (II Centro) e Fabio Regazzi (II Centro), comprensiva anche del parere del Consiglio Federale.

Come indicato nel parere, attualmente la Segreteria di Stato dell'economia SECO mantiene comunque una funzione di controllo sulle commissioni paritetiche (CP) dei contratti collettivi di

lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale che le consente, all'occorrenza, di incaricare il Controllo federale delle finanze o altri esperti di effettuare la verifica delle finanze.

In virtù della legge sulla trasparenza (LTras; [RS 152.3](#)) poi, qualsiasi interessato può rivolgersi alla SECO per prendere visione dei dati sui conti annuali delle CP acquisiti durante tali verifiche.

Un obbligo generale di pubblicazione richiede invece l'approvazione da parte dell'Assemblea federale di un'apposita norma. Per tale motivo, la presente proposta si limita ad introdurre la pubblicità dei conti delle commissioni paritetiche unicamente nei confronti dei soggetti toccati dalla clausola di valenza generale del relativo CCL, vale a dire i salariati e i datori di lavoro.

Paolo Pamini per il Gruppo UDC

Lara Filippini, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli, Edo Pellegrini, Daniele Pinoja, Roberta Soldati

Disegno di

LEGGE SUL GOVERNO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 23 gennaio 2023 di Paolo Pamini e cofirmatari;

richiamate

- la Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL, RS 822.11);
- la Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist, RS 823.20);
- la Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN, RS 822.41);
- la Legge cantonale del 14 marzo 2011 di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio (RL 843.100);
- la Legge cantonale dell'11 marzo 2008 d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (RL 843.300);
- la legge cantonale del 25 settembre 2016 concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro (RL 843.400);

d e c r e t a :

Scopo della legge

Articolo 1

¹La presente legge regola, laddove non già stabilito dal diritto superiore, il governo delle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

²Il governo delle commissioni paritetiche è retto dai principi della trasparenza e della codeterminazione delle parti sociali.

³Le parti sociali si compongono dei salariati e dei datori di lavoro soggetti al contratto collettivo di obbligatorietà generale.

Tenuta dei conti

Articolo 2

¹Laddove non disposto diversamente nella presente legge, le commissioni paritetiche tengono i conti ai sensi degli articoli 957 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

²L'esercizio contabile dura dodici mesi.

³Di regola, esso si chiude alla fine di ogni anno solare. La commissione paritetica può deliberare una differente data di chiusura nell'anno, segnatamente orientata alla stagionalità della professione.

Pubblicità dei conti

Articolo 3

¹Ogni salariato e datore di lavoro assoggettato al contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di ricevere una copia dei conti annuali della relativa commissione paritetica per l'esercizio durante il quale egli è stato soggetto al contratto collettivo.

²Il diritto alla ricezione dei conti annuali è garantito anche allorquando nel corso dell'esercizio il salariato o il datore di lavoro abbia cessato di essere assoggettato al contratto collettivo.

³Detta copia dei conti annuali può essere consegnata in forma cartacea o elettronica.

Accesso alla documentazione contabile

Articolo 4

¹Ogni salariato e datore di lavoro assoggettato al contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di consultare la documentazione contabile a supporto dei conti dell'esercizio.

²Il salariato o il datore di lavoro che chiede di consultare la documentazione contabile deve tollerare un termine d'attesa fino a cinque giorni lavorativi per la messa a disposizione della stessa.

Approvazione dei conti annuali

Articolo 5

¹I conti annuali vanno messi al voto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

²Superata infruttuosa tale scadenza, fino alla loro approvazione i conti annuali valgono come non approvati.

³Ogni salariato così come ogni datore di lavoro che nel corso dell'esercizio sia stato assoggettato al contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di voto in materia di approvazione dei conti. Lo stesso si applica al salariato così come al datore di lavoro che abbia cessato di essere assoggettato al contratto collettivo nel corso dell'esercizio.

⁴L'approvazione dei conti annuali richiede la maggioranza semplice dei salariati e la maggioranza semplice dei datori di lavoro.

⁵La proposta di conti annuali va consegnata agli aventi diritto di voto almeno quattro settimane prima del voto.

Mancata approvazione dei conti annuali

Articolo 6

¹Superata la scadenza di cui all'articolo 5 capoverso 1 e fintanto che i conti dell'ultimo esercizio non siano stati approvati, decade il diritto di prelievo dei contributi dai salariati e/o dai datori di lavoro assoggettati al contratto collettivo di obbligatorietà generale tesi al finanziamento della commissione paritetica.

²In caso di approvazione tardiva, un prelievo retroattivo dei contributi dei salariati e/o dei datori di lavoro può unicamente avvenire in presenza della doppia maggioranza dei salariati e dei datori di lavoro.

Prelievi salariali e garanzia di indipendenza

Articolo 7

¹I contributi prelevati alla fonte dalle buste paga dei salariati assoggettati al contratto collettivo di obbligatorietà generale e versati alla commissione paritetica sono destinati unicamente a finanziare la gestione e le attività di quest'ultima.

²È in particolare vietato il ristorno integrale o parziale del contributo dalla commissione paritetica a qualsiasi organizzazione di tutela degli interessi dei salariati, segnatamente qualora il salariato sia affiliato a detta organizzazione.

³La decisione di delegare funzioni della commissione paritetica a una o più organizzazioni terze è soggetta alla doppia maggioranza dei salariati e dei datori di lavoro.

Sanzioni

a) Autorità competenti

Articolo 8

¹L'autorità amministrativa è competente per l'adozione delle sanzioni di carattere amministrativo.

²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.-; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

³Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.

⁴Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.

b) Rimedi di diritto

Articolo 9

Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Entrata in vigore

Articolo 10

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La legge entra immediatamente in vigore.